



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE

NATURA E MODALITÀ' DEGLI ALLACCIAMENTI

ART. 1 - La Società eroga acqua potabile in via ordinaria o provvisoria, da derivarsi dalla rete primaria, secondaria e terziaria della sua condotta nei modi seguenti:

- A) a deflusso libero con misura a contatore;
- B) per bocche di estinzioni di incendio con misura a contatore.

ART. 2- Le concessioni ordinarie di derivazione si rilasciano mediante scrittura privata firmata dall'utente e dal presidente della Società, redatta su apposito stampato in un solo originale che rimane presso la Società. All'utente se ne rilascia copia in carta libera.

Per ogni stabile , locale, esercizio e stabilimento occorre una distinta scrittura di erogazione e così pure quando in uno stabilimento si richiedessero diversi modi di erogazione o erogazioni per usi diversi.

ART. 3- La durata ordinaria dei contratti di erogazione e' di un anno.

In ogni caso, ove tre mesi prima della scadenza non sia data disdetta scritta (con raccomandata) da una delle parti, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per un altro anno e così di seguito. Nei casi di definitiva cessazione dell'attività di industria'o di esercizio, di scioglimento di locazione o di demolizione del fabbricato, è facoltà dell'utente di risolvere il contratto prima del termine, mediante preavviso, con raccomandata , di mesi tre.

Nel caso di vendita dello stabile o di cessazione della locazione o dell'esercizio , l'utente cessante dovrà darne immediato avviso scritto alla Società, verso la quale egli continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia dichiarato per iscritto alla Società di subentrare, con la firma di un nuovo contratto.

ART.4- Il costo del contratto, determinato dalla Società, è a carico .dell'utente, il quale dovrà pagarlo all'atto della stipulazione.

È pure a carico esclusivo dell'utente la spesa per l'eventuale registrazione del contratto,

nonché di qualsiasi nuova tassa erariale, regionale, provinciale e comunale che venisse imposta sui contratti e sulle forniture di acqua o sugli apparecchi di misura.

ART.5- La Società potrà accordare concessioni provvisorie qualora le ravvisi compatibili con le esigenze generali del servizio e limitate al solo scopo di costruzione, di industria o di innaffiamento, subordinatamente alle condizioni seguenti:

- A) la durata, da computarsi a mesi interi, non può essere inferiore ad un anno;
- B) pagamento anticipato di: minimo di consumo specifico- spese di contratto- quota fissa contatore- spese di derivazione e di impianto della condotta provvisoria;
- C) pagamento , al termine della concessione , dell'eventuale maggior consumo di acqua ai prezzi della fascia di appartenenza;
- D) versamento di cauzione provvisoria , da definirsi, anche a mezzo di fidejussione.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 6 - Spetta alla Società fissare il luogo più conveniente per eseguire la presa e diramazione esterna e per collocare l'apparecchio di misura.

Qualora la Società consentisse, dietro richiesta dell'utente , una diversa ubicazione , ogni maggior spesa sarà a carico dell'utente.

In ogni caso il rubinetto di presa sarà collocato sul suolo gravato di servitù pubblica . f
La Società si impegna alla fornitura di acqua a quota marciapiede; l'eventuale sollevamento e' a carico dell'utente.

Le erogazioni richieste si intendono poste in esercizio quando le opere da eseguirsi a cura della società siano compiute e pronte a funzionare; da tale epoca decorrono i corrispettivi convenuti.

ART. 7 - L'utente dovrà obbligarsi al rimborso del costo delle opere di allacciamento a partire dalle condotte della società e fino al contatore.

ART. 8 - Tutti gli apparecchi ed opere in suolo pubblico, relativi alla condotta e distribuzione dell'acqua, come pure gli apparecchi di misura, anche se collocati nella proprietà privata, sono forniti, posati e mantenuti dalla Società, LA QUALE NE E' LA SOLA PROPRIETARIA ed alla quale spetta esclusivamente di operarne tutte le verifiche, manovre, mutazioni e riparazioni nei modi e tempi da essa ravvisati opportuni.

ART. 9 - Le opere di diramazione a partire del contatore sono a carico e spesa dell'utente il quale potrà avvalersi di chi meglio gli piaccia per l'esecuzione e manutenzione delle medesime, senza che la Società ne assuma responsabilità alcuna.

Queste opere dovranno essere disposte in modo da evitare ogni pericolo di danni a quelle

societarie e di disturbo nel servizio degli altri utenti, ed in modo che si possa mantenere continua la defluenza dell'acqua la quale, nel periodo invernale, non deve mai essere completamente interrotta onde evitare i danni provocati dal gelo.

La diramazione interna dovrà quindi essere sempre fornita di un rubinetto d'arresto di chiusura graduale e di una valvola di ritenuta unidirezionale, collocati dopo l'apparecchio di misura ed alla distanza indicata dalla società.

La mancanza di predette apparecchiature dà diritto alla Società di sospendere l'erogazione dell'acqua. E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti contenenti vapore, ovvero acqua calda e non potabile.

L'utente è responsabile dei danni che la presa, gli apparecchi di misura e le opere della Società possano risentirne per inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Società.

ART.10- L'utente ha la facoltà di utilizzare l'acqua erogata sotto l'osservanza del presente Regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed al servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato. Ma non può erogare né permettere che venga erogata una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, anche se di proprietà, né può introdurre o permettere che altri introduca nel detto stabile, locale, stabilimento' od esercizio, acqua condotta di altra provenienza, senza il consenso scritto della società, sotto pena di danni e di ogni altra conseguenza di legge.

Spetta esclusivamente all'utente la responsabilità dell'adempimento di ogni obbligo imposto dal Regolamento di Igiene circa l'uso dell'acqua.

ART. 11- Allo scopo di vigilare a che siano osservate tutte le prescrizioni del contratto e del Regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, la Società si riserva il diritto di far procedere, per mezzo dei suoi tecnici, a locali ispezioni e verifiche, anche all'interno degli stabili dove l'acqua viene condotta e usata. In caso di opposizione a tali ispezioni e verifiche, la Società può sospendere l'erogazione fino a che le medesime possano essere eseguite, e ciò senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi del contratto.

ART. 12- Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale alla Società spettante e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione al disposto dei precedenti artt. 8-9-10, o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque, diretta a procurarsi un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Società di sospendere il servizio finché ogni cosa sia ridotta allo stato normale e finché il concessionario abbia soddisfatto la Società di ogni suo avere. Ciò nonostante l'utente continuerà ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né potrà pretendere alcun abbuono, rimborso o indennità.

La Società non assume né responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione.

ART. 13- Il prezzo dell'acqua, ed ogni altra somma dovuta alla Società in dipendenza del contratto, devono essere pagate dall'utente alle relative scadenze, contro il rilascio di regolare ricevuta su modulo a stampa. Il bollo della ricevuta è a carico dell'utente.

In caso di morosità dopo 15 giorni dalla data della scadenza della bolletta verrà sollecitato all'Utente il pagamento e gli sarà comunicato a mezzo telegramma o raccomandata a.r. che se entro 10 giorni non provvederà a saldare il debito, l'erogazione verrà interrotta ed il contatore rimosso. Per ottenere il ripristino l'Utente dovrà saldare il debito pregresso e pagare nuovamente il diritto di allacciamento.

Il ripristino è garantito entro 2 giorni dal pagamento di quanto dovuto.

CONCESSIONE A CONTATORE

ART. 14- L'erogazione ordinaria di acqua a deflusso libero con misura a contatore viene fatta in base ad un consumo effettivo per l'uso domestico, per tutti gli altri usi l'utente pagherà la quantità effettivamente consumata, che non potrà però essere inferiore al quantitativo minimo stabilito.

Il consumo sarà accertato annualmente mediante indicazione del contatore, rilevato dai tecnici della Società. Per quei periodi però in cui il contatore non funzionasse regolarmente, si computerà un consumo medio giornaliero, eguale a quello risultante dalla media del consumo degli ultimi tre anni.

ART. 15- La Società provvede e mantiene il contatore, che rimane sempre di sua proprietà, scegliendone il tipo a suo esclusivo giudizio e determinandone il calibro in base al consumo.

Il contatore verrà collocato sul suolo liberamente accessibile e nelle immediate vicinanze del rubinetto di presa, entro un pozzetto sotterraneo da costruirsi a totale spese dell'utente.

A rimborso della quota fissa, l'utente pagherà i canoni risultanti dalla tariffa, in tre rate quadrimestrali **NON SONO COMPRESI NELLA MANUTENZIONE LE RIPARAZIONI DEI GUASTI PRODOTTI DA ABUSO DELL'UTENTE. ESSE DOVRANNO ESSERE RIMBORSATE A PARTE.**

In caso la Società riscontri tramite lettura che il contatore è fermo; nella bollettazione successiva verrà addebitato all'utente un canone stimato sulla media del consumo dell'anno precedente

ART. 16- All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente verserà, a garanzia, un deposito cauzionale infruttifero determinato dalla Società.

Il pagamento decorre dal 1° trimestre successivo a quello in cui viene posta in opera

l'erogazione. La quantità di acqua eventualmente consumata prima di tale giorno verrà computata nel consumo del 1° trimestre.

ART. 17- Il contratto di erogazione per fornitura provvisoria di acqua a deflusso libero con misura a contatore viene redatto in base a quanto stabilito dal precedente Articolo 5.

CONCESSIONI PER BOCCHE DI ESTINZIONE INCENDI

ART 18 – La concessione ordinaria di idranti o bocche per estinzione di incendi, viene fatta in base ad una quota fissa annua determinata dalla Società.

Il concessionario ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile da dette bocche, senza altro corrispettivo che il pagamento dell'acqua consumata, esclusivamente nel caso di incendio e per le operazioni relative all'estinzione, dandone avviso alla Società entro 24 ore.

ART 19 – Le bocche anti-incendio sono normalmente di diametro interno di 4 centimetri (UNI/45) Qualora le bocche anti-incendio siano collegate all'interno dello stabile servito, la condotta di presa sarà fornita di un rubinetto esterno di arresto, da non aprirsi se non in caso di incendio, ed in tal senso è a carico dell'utente la manutenzione dell'idrante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE